

DECRETO 1° dicembre 2005.

Disciplina della commercializzazione di sementi di varietà, per le quali è stata presentata domanda d'iscrizione ai registri nazionali (deroga di cui all'articolo 37, comma 2, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dell'articolo 3-bis, comma 2, della legge 20 aprile 1976, n. 195). Attuazione della decisione 2004/842/CE, della Commissione, del 1° dicembre 2004.

#### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 che modifica e integra la legge n. 1096/1971;

Vista la decisione n. 2004/842/CE, della Commissione del 1° dicembre 2004, relativa alle norme applicative con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda d'iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di specie di piante agricole e delle specie di ortaggi;

Visto l'art. n. 37, comma 2, della legge n. 1096/1971, sostituito dall'art. n. 10 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212;

Visto l'art. n. 3-bis, comma 2, della legge n. 195/1976, introdotto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 212/2001;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, recante la definizione di commercializzazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà per le quali è stata presentata domanda d'iscrizione di cui all'art. n. 37, comma 2, della legge n. 1096/1971 e dell'art. n. 3-bis, comma 2, della legge n. 195/1976 i costitutori (o i loro aventi causa, o i loro rappresentanti legali) aventi sede sul territorio nazionale devono presentare apposita domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, Dipartimento delle politiche di sviluppo, Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA VIII Servizio sementi - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma. La medesima domanda deve essere inoltrata, per conoscenza, all'Ente nazionale sementi elette, via Ugo Bassi, 8 - 20159 Milano.

Art. 2.

1. Le richieste di autorizzazione riguardano solamente le varietà per le quali è stata presentata domanda di iscrizione al registro nazionale delle varietà di piante agrarie o al registro nazionale delle varietà di piante ortive.

2. Le richieste di autorizzazione possono essere presentate contestualmente alle relative domande di iscrizione al registro nazionale delle varietà e le autorizzazioni sono concesse entro i successivi 2 mesi.

Art. 3.

1. Nel caso delle varietà di specie agrarie, l'autorizzazione è concessa, in relazione alle singole varietà, ed entro i limiti massimi riportati nella tabella allegata al presente decreto. Nel caso delle varietà di specie orticole non sono previsti limiti quantitativi.

Art. 4.

1. Alle richieste di autorizzazione devono essere allegate le descrizioni delle varietà per le quali la richiesta medesima è presentata. Tali descrizioni vanno redatte secondo lo schema contenuto nei protocolli approvati dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali o, in assenza di questi, secondo lo schema riportato dalle guide tecniche dell'UPOV o, in mancanza di entrambe, secondo i protocolli nazionali. Le descrizioni possono non essere allegate nel caso in cui le domande d'iscrizione delle varietà per le quali si chiede l'autorizzazione, sono corredate di dette descrizioni redatte secondo le modalità riportate al presente articolo.

Art. 5.

1. I prodotti sementieri per i quali è concessa l'autorizzazione devono essere posti in circolazione recando, sul cartellino ufficiale o sull'etichetta del produttore, nel caso delle sementi di piante ortive standard, la denominazione proposta o il riferimento del costituente congiuntamente con il codice SIAN (Sistema Informatico Agricolo Nazionale). Il cartellino ufficiale e l'etichetta del produttore sono di colore arancio.

Art. 6.

1. Per quanto non espressamente indicato al presente decreto si rimanda alla decisione della Commissione n. 2004/842/CE, citata nelle premesse e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 362 del 9 dicembre 2004.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2005

*Il Ministro:* ALEMANNO

Commercializzazione sementi varietà corso iscrizione:  
quantitativi massimi specie agrarie

(decisione CE n. 842/2004 del 1° dicembre 2004)

<u>Specie</u>	<u>Fabbisogno medio seme/ha</u>	<u>Superficie riferimento calcolo quantitativo seme(*)</u>	<u>Quantitativo massimo seme autorizzabile</u>
	kg/ha	ha	kg
<b><u>Cereali:</u></b>			
Avena	160	450	72.000
Erba sudanese	30	10	300
Fruento duro	200	850	170.000
Fruento tenero	180	1.800	324.000
Mais	20	1.400	28.000
Orzo	160	950	152.000
Riso	200	220	44.000
Segale	140	10	1.400
Sorgo da granella	25	30	750
Sorgo x erba sudanese (ibrido)	30	10	300
Triticale	180	10	1.800
<b><u>Barbabetole:</u></b>			
Barbabetola da zucchero	2	200	400
Barbabetola da foraggio	10	10	100
<b><u>Foraggere leguminose:</u></b>			
Erba medica	35	250	8.750
Favino	150	40	6.000
Ginestrino	25	10	250
Lupinella	60	30	1.800
Lupini	150	10	1.500
Lupolina	25	10	250
Pisello da foraggio	150	30	4.500
Rafano oleifero	25	10	250
Sulla	60	100	6.000
Trifoglio alessandrino	30	30	900
Trifoglio bianco	10	10	100
Trifoglio ibrido	20	10	200
Trifoglio incarnato	30	50	1.500

<u>Specie</u>	<u>Fabbisogno</u>	<u>Superficie</u>	<u>Quantitativo</u>
	<u>medio seme/ha</u>	<u>riferimento calcolo</u>	<u>massimo seme</u>
	kg/ha	ha	kg
Trifoglio persico	30	10	300
Trifoglio pratense	30	10	300
Veccia comune	70	30	2.100
Veccia vellutata	70	10	700
<u>Foraggiere graminacee:</u>			
Agrostide gigantea o bianca	4	10	40
Agrostide stolonifera	4	10	40
Agrostide tenue	2	10	20
Avena altissima	5	10	50
Bromo	20	10	200
Dactylis glomerata	25	10	250
Facelia	10	10	100
Festuca arundinacea	20	10	200
Festuca dei prati	30	10	300
Festuca ovina	20	10	200
Festuca rossa	25	10	250
Festulolium	10	10	100
Fienarola dei prati	15	10	150
Fleolo (coda di topo)	10	10	100
Loglio d'Italia e westervoldico	50	50	2.500
Loglio ibrido	50	10	500
Loglio perenne o loietto inglese	30	10	300
<u>Patata:</u>			
Patata	1500	70	105.000
<u>Oleaginose:</u>			
Canapa	35	10	350
Cartamo	20	10	200
Colza	7	10	70
Cotone	50	10	500
Girasole	5	140	700
Lino	60	10	600
Ravizzone	7	10	70
Senape bianca	10	10	100
Soia	70	150	10.500

- (\*) *media dati Istat superfici, laddove disponibili, o in base alle sementi distribuite, oppure ai dati AGEA aiuti PAC*

- *Frumento duro: quantità massima pari a 0,05% fabbisogno superficie paese*

- *Pisello foraggio, favino, avena, orzo e frumento tenero: quantità massima pari a 0,3% fabbisogno superficie paese*

- *Altre specie: quantità massima pari a 0,1% fabbisogno superficie paese*

- *In ogni caso, il quantitativo autorizzabile non deve essere inferiore al fabbisogno di 10 ettari*

- *Mais: 20 kg seme corrispondono commercialmente a circa 3 unità da 25.000 semi*

- *Girasole: 5 kg di seme corrispondono commercialmente a circa 1 unità da 60.000 semi*

- *Barbabietola da zucchero: 1 kg di seme nudo circa corrisponde ad una unità commerciale di 100.000 semi confettati*